

La contrattazione di istituto alla luce del d.lgs. n. 150

In relazione alle problematiche legate all'applicazione del d.lgs. n. 150/2009 (decreto Brunetta), in particolare della parte relativa alla contrattazione di istituto, l'Andis ha promosso numerose iniziative di studio, di approfondimento e di confronto che hanno coinvolto numerosi dirigenti scolastici ed esperti del settore.

Il metodo di lavoro ha previsto una prima fase di lettura delle norme ed una successiva di confronto tra dirigenti, per sviluppare una linea associativa condivisa sull'applicazione delle stesse a fronte di numerose prese di posizione ideologiche e di interpretazioni contraddittorie, che non hanno contribuito a fare chiarezza.

L'Andis intende ribadire che ogni disposizione normativa e azione conseguente deve rispondere alle prescrizioni dell'art. 97 della Costituzione, che richiede di assicurare l'imparzialità e il buon andamento della Pubblica Amministrazione e la realizzazione dell'interesse collettivo senza subire influenze di parte.

Tutti i contributi sono confluiti nel seminario nazionale di sintesi che si è svolto a Jesolo il 9 dicembre 2010.

L'obiettivo dell'Associazione non è quello di fornire un modello di contrattazione da applicare pedissequamente, bensì di offrire indicazioni che, nel rispetto della normativa, consentano di salvaguardare l'autonomia delle singole istituzioni scolastiche, per costruire contrattazioni che possano ottenere il consenso delle parti e che soprattutto siano strumento reale di funzionamento e miglioramento delle scuole.

Il Decreto "Brunetta" modifica le norme sulla contrattazione di istituto nel modo seguente:

DIVENGONO OGGETTO DI INFORMATIVA

1. Le modalità di utilizzazione del personale docente
La competenza del dirigente scolastico non è esclusiva, per i docenti il riferimento è il P.O.F.
2. Le modalità di utilizzazione del personale a.t.a.
3. I criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente educativo e a.t.a.
Per i docenti il Collegio dei docenti e il Consiglio di istituto hanno poteri (art. 7 c. 2 b, art. 10 c. 4)
Il Collegio dei docenti... formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto;
Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti,
4. i criteri e le modalità relative all'organizzazione del lavoro
La competenza del dirigente scolastico non è esclusiva, per i docenti il riferimento è il P.O.F.
5. Le ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica, i rientri pomeridiani.

PERMANGONO OGGETTO DI CONTRATTAZIONE

1. I criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, così come modificata e integrata dalla legge n.83/2000;
2. L'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

3. I criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari;
4. I criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto;
Nella definizione occorre tener presenti le competenze degli OO. CC.

L'Andis evidenzia i seguenti elementi positivi:

- a. Il Decreto è coerente con la funzione e il ruolo del Dirigente scolastico individuati nel d.lgs. n. 165/2001, laddove gli attribuisce la responsabilità diretta della gestione del personale;
- b. Il Decreto introduce un corretto rapporto tra fonti normative e norme pattizie, individuando con precisione le materie rimesse alla contrattazione, nonché le materie riservate alla competenza esclusiva del legislatore.

L'Andis sottolinea altresì i seguente elementi negativi:

1. L'impianto complessivo è funzionale ad un'organizzazione del sistema basata su merito e premialità. Questa parte non può trovare al momento applicazione nella scuola, mancano infatti i presupposti giuridici e normativi per la valutazione del personale.
2. Il Decreto chiarisce il rapporto tra norma e contratto, ma le norme previgenti (competenze del Collegio dei docenti e del Consiglio di istituto) condizionano le competenze del dirigente in materia di organizzazione del personale. Non sono in discussione la doverosa funzione di indirizzo del Consiglio di istituto e le competenze tecniche del Collegio dei docenti nella formulazione del piano dell'offerta formativa, bensì i criteri e le proposte operative nell'organizzazione del personale che vincolano la responsabilità del dirigente. Quanto sopra rafforza l'esigenza di una riforma degli organi collegiali coerente con l'autonomia delle istituzioni scolastiche.

L'Andis individua il seguente elemento di criticità:

1. **Si condivide** il richiamo alla trasparenza come elemento di comunicazione all'utenza dei diritti e dei doveri dell'Amministrazione e dei lavoratori, nonché dei processi organizzativi in atto, compresi quelli volti al miglioramento; esso, tuttavia, non può tradursi in una pubblicazione nominativa dei compensi individuali attribuiti al personale, che potrebbe violare orientamenti più volte espressi dal Garante Privacy.

L'Andis pertanto assume la seguente posizione:

- a. A partire dal 1° gennaio 2011 applicare le norme contenute nel Decreto legislativo relative all'organizzazione del lavoro ed alla gestione del personale.
- b. Confermare le disposizioni organizzative preesistenti se già condivise dalle parti, presentandole a livello di informativa ed assegnando gli incarichi conseguenti con determinazioni dirigenziali.
- c. In caso di conflitto concernente materie oggetto di contrattazione applicare provvisorie determinazioni unilaterali nei limiti e secondo le modalità prescritte all'art. 54 d.lgs. n. 150/09 e all'art. 6 CCNL 29/11/2007.

9 dicembre 2010